

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA FONDAZIONE GIULIO E ELEONORA GUICCIARDINI CORSI SALVIATI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE A CARATTERE RESIDENZIALE, EROGATE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER MINORI A MEDIA INTENSITÀ TERAPEUTICO RIABILITATIVA "UNA CASA A MONTUGHI".

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda, USL Toscana Centro, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 2037 del 30-12-21;

E

la Fondazione Giulio e Eleonora Guicciardini Corsi Salviati, di seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Firenze, Via di Montughi n. 57, codice fiscale 94232240484 e Partita IVA 06571300489, nella persona del Presidente, Dr. Aloisi De Larderel Francesco;

VISTI:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/99 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)";
- il DPCM 12/ 01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12-01-2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 Gennaio 2013;
- l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente "Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17-01-2013;
- l'Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza" Rep. Atti n. 138 LU del 13-11-2014;

- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del D.LGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni". Rep. Atti n. 172 del 14-12- 2017 CV;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante "Linee d'indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza - urgenza pediatrica" Rep. Atti n. 248 del 21-12-2017;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e adolescenza" Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019;
- la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza- urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali";
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale") comma 1 sancisce che i rapporti con le Associazioni di Volontariato le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'art. 32 primo paragrafo del detto Regolamento europeo che sancisce: "il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio";
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n.250 del 28-02-2020 avente ad oggetto: Sistema aziendale privacy: adozione procedura violazione dei dati" c.d. Data breach;

PREMESSO

- che con scheda di fabbisogno in data 05/11/2021 il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro Dr. Giuliano Pio Casu ed il Direttore UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Firenze dell'Azienda USL Toscana Centro Dr. Roberto Leonetti, hanno espresso la necessità di rinnovare la convenzione per n. 10 posti in struttura psichiatrica per minori a media intensità terapeutico riabilitativa "Una Casa a Montughi" in Firenze, in quanto unica struttura accreditata presente nell'area metropolitana fiorentina ed in quanto detto rinnovo permette di assicurare la continuità del progetto terapeutico riabilitativo degli adolescenti inseriti portatori di psicopatologia grave evitando l'interruzione del percorso;
- che la Struttura "Una Casa a Montughi" è in possesso dell'autorizzazione n° 2018/DD/05437 del 27/07/2018, rilasciata con Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze nonché del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n° 14260 del 14.09.2018 di accreditamento della struttura;
- che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- che il gestore della struttura è in regola – per quanto concerne l'appalto di servizio alla Cooperativa Sociale Rifredi Insieme - con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
- che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni sanitarie psichiatriche socio riabilitative a carattere residenziale, erogate nella struttura residenziale psichiatrica per minori a media intensità terapeutico riabilitativa "Una Casa a Montughi" ubicata a Firenze, Via Montughi, n. 57, con un modulo di n. 10 posti letto.

L'attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nell'ambito territoriale di Firenze. Nel caso di posti vacanti la Struttura potrà ospitare utenti provenienti dall'ambito territoriale dell'intera Azienda USL Toscana Centro. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 4.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA' E DI PERSONALE

Come sopra indicato, la struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i., per l'erogazione delle prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta (D), tipologia struttura residenziale psichiatrico-riabilitativa a media intensità assistenziale per minori (A.2) per n. 10 posti letto.

Per tutti i n.10 posti letto oggetto del presente accordo, la Fondazione assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi, di seguito riportati:

- medico neuropsichiatra infantile n. 15 ore settimanali con il compito di verifica del progetto terapeutico e della terapia specialistica eventualmente assunta dall'utente inserito;
- infermiere n. 21 ore settimanali — n. 3 ore al giorno che garantirà la somministrazione della terapia;
- OSS n. 170 ore settimanali con presenza nelle 24 ore;
- coordinatore n. 30 ore settimanali;
- educatori professionali n. 244 ore settimanali;
- psicologo psicoterapeuta n. 20 ore settimanali;
- direttore sanitario n. 7 ore settimanali

La Fondazione assicura le seguenti attività: psicoterapia di gruppo, colloqui con la famiglia, analisi dinamiche di gruppo, skills training group, psicodiagnostica, e più in generale quanto previsto dalla Carta dei Servizi di cui al successivo art. 17.

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati.

La Fondazione, in virtù dell'accordo di appalto di servizio incarica dell'esecuzione del servizio la Cooperativa Sociale Rifredi Insieme con sede in Firenze Via Don Giulio Facibeni n°13 - codice fiscale 05663940483 partita IVA 05663940483 iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n° A177146 Sez. A in data 16.08.2006.

ART. 3 - RETTA - TETTO DI SPESA

L'accesso del paziente alla Struttura nonché l'erogazione delle prestazioni terapeutiche saranno condizionate dalla disponibilità delle relative risorse economiche necessarie all'attivazione di detti interventi, in relazione al budget complessivo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Fondazione accetta, per l'intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 894.250,00 in esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 DPR 633 del 26.10.1972, così determinato:

- retta giornaliera € 245,00 per n. 10 utenti per 365 giorni, comprensiva di tutti i costi relativi all'assistenza prestata.

La Fondazione concorda che non vanterà nessun credito eccedente rispetto al volume massimo di riferimento di cui sopra.

L'utilizzo dei posti letto previsti nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti residenziali è pertinenza dell'Azienda la quale valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto. L'Azienda è tenuta, di conseguenza, solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

Nel PTRI possono essere previste, soprattutto nel periodo precedente le dimissioni, periodi limitati di permanenza al proprio domicilio che fanno parte degli obiettivi di trattamento, in cui vi è un impegno di attività educativa e terapeutica da parte della Struttura (progettazione dell'attività da svolgere all'esterno della comunità, accompagnamento, monitoraggio, verifica). Tali periodi di attività svolti al di fuori della sede, pianificati insieme al Servizio inviante dell'Azienda, sono da considerarsi parte integrante dell'attività terapeutica.

Allo stesso modo devono essere considerate le attività che la Fondazione svolge in caso di ricovero ospedaliero del minore ospite.

La Fondazione si impegna ad applicare agli operatori le retribuzioni che siano equivalenti o migliorative del CCNL del settore con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio.

ART. 4 - MODALITÀ' DI ACCESSO

Come previsto dall'art. 1, comma 2 del presente accordo, i posti previsti sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, in particolare agli utenti UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza ambito Firenze e, nel caso i posti si rendessero liberi, agli utenti UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza degli altri territori dell'Azienda USL Toscana Centro.

I posti eventualmente rimasti liberi potranno essere messi a disposizione di utenti delle Unità Funzionali di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza degli altri territori dell'Azienda tramite aggiornamento costante del Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari

La Struttura ospita sino ad un massimo di 10 minori d'entrambi i sessi, d'età compresa tra i 13 e i 18 anni.

L'accesso alla Struttura degli utenti (minorenni tra 13 anni e 17 anni e 11 mesi in carico alle UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda), avviene su Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, redatto dall'UFSMIA dell'ambito territoriale di residenza sul modulo definito dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e inviato al Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari. Questi stabilisce i tempi dell'accesso alla Struttura sulla base di criteri di priorità definiti in un protocollo interno all'Area Dipartimentale SMIA. Il Direttore dell'UFC di Firenze o suo delegato definisce il progetto d'inserimento d'accordo con la Struttura.

I criteri di eleggibilità al trattamento residenziale di media intensità, le modalità d'accesso e di dimissione degli utenti sono ulteriormente specificate in istruzioni operative da concordare tra il Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari ed i professionisti operanti presso la Struttura.

Nel caso di utenti di età superiore ai 17 anni, il progetto viene comunicato al Direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dell'ambito territoriale di residenza, allo scopo di pianificare la transizione ai servizi di Salute Mentale dedicati agli adulti.

I trattamenti residenziali sono primariamente destinati a preadolescenti e adolescenti con disturbi psicopatologici dell'Asse 1 del manuale internazionale ICD-10 che determinano compromissione funzionale grave o moderata;

La Fondazione, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell'UFC SMIA di Firenze, come delegato del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e coordinatore del percorso, la non opportunità a proseguire la permanenza nella Struttura di un determinato utente. In questo caso il coordinatore del percorso valuterà tempestivamente la situazione e, nel caso sia verificata l'incompatibilità, individuerà entro due settimane dal giorno della segnalazione un progetto alternativo, in modo da procedere alle dimissioni.

Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, con la definizione del percorso assistenziale, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari viene definito in accordo con la Fondazione dal Direttore Dipartimento Salute Mentale USL Toscana Centro o suo Delegato. Alla scadenza del periodo indicato dal PTRI, o comunque con frequenza di norma almeno mensile, il Direttore DSM dell'Azienda o suo Delegato procede alla verifica del caso e provvede:

- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica;
- alle dimissioni dell'utente.

Per ogni utente dovrà essere predisposto un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) globale, di cui è responsabile la Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di provenienza, e un Progetto Terapeutico Specifico (PTS) residenziale, di cui è responsabile la Fondazione, sviluppato in collaborazione col servizio inviante, in cui sono definiti gli interventi erogati nella Struttura e la durata della permanenza in essa.

Il citato PTRI globale, redatto dalla Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di provenienza secondo l'allegato modello dipartimentale, deve contenere la diagnosi clinica codificata mediante ICD-10, il profilo neuropsicologico, il profilo adattivo, e deve essere corredato da un'accurata valutazione internistica e dalle indicazioni di eventuali allergie o intolleranze a farmaci.

Inoltre, deve contenere la sottoscrizione di un "accordo/impegno di cura" con il minore, con la partecipazione della famiglia e il coinvolgimento della rete educativa/scolastica, al fine di consentire la volontarietà e l'adesione al trattamento. Il Servizio inviante segue e monitora, tramite un proprio operatore di riferimento (con funzione di *case manager*), l'andamento degli interventi.

Nel PTRI devono essere declinati gli obiettivi riabilitativi, le metodologie adottate allo scopo di realizzarli, la durata complessiva del progetto, le modalità e gli strumenti per la verifica degli esiti.

Nel PTS devono essere specificati gli interventi erogati durante la permanenza nella struttura residenziale e la loro pianificazione settimanale.

Alla scadenza del periodo indicato dal PTRI, o comunque con frequenza di norma almeno mensile, il Direttore DSM dell'Azienda o suo delegato procede alla verifica del caso e provvede:

- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica;
- alle dimissioni dell'utente.

La Fondazione, in coerenza con il PTRI, può proporre ai referenti aziendali del DSM eventuali aggiornamenti o modifiche al piano individuale che dovranno comunque essere concordate. La permanenza degli utenti presso la Struttura avrà di norma una durata non superiore ai 12 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi con motivazione scritta e concordata con l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di riferimento.

ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE

La Fondazione si impegna a tenere una cartella clinica individuale per ogni paziente, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI, il PTS e la documentazione clinica e sociale. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno della rete aziendale, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati.

La Fondazione assicura le prestazioni secondo le modalità operative di seguito descritte:

- devono essere previste istruzioni operative in caso di necessità di consulenza specialistica (es. medici dell'Azienda USL Toscana Centro, dell'Ospedale Pediatrico Mayer, ecc.) e di risposta alle emergenze da attivare in riferimento alle caratteristiche dei pazienti e delle patologie. In caso di ricovero ospedaliero dell'utente è prevista la conservazione del posto e la Fondazione ne darà immediata comunicazione al Direttore della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza e - sulla base del proprio regolamento interno - assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in quella sede nonché la continuità del rapporto utente/operatore,

ART. 6 - RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

L'età degli utenti prevede l'adempimento dell'obbligo scolastico, riguardante la fascia d'età compresa tra i 6 e i 16 anni ai sensi della L. 246/2006. Dal momento che il minore è in carico all'UFISMIA, spetta ai servizi aziendali prevedere accordi con l'Ufficio scolastico per l'obbligo scolastico e i protocolli d'intesa con i Centri per l'impiego.

Di tali accordi sarà resa edotta la Fondazione.

ART. 7 - ELENCO DEL PERSONALE

La Fondazione, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all'Azienda l'elenco e la qualifica del personale (curricula da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza) - con indicato il codice fiscale - che opera al suo interno con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ

La Fondazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale operante presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla L. 412/91 art. 4 comma 7, s.m.i. e L. 662/96 art. 1 commi 5 e 19, s.m.i.

Della verifica sopra indicata, la Fondazione provvede a dare comunicazione a mezzo posta PEC alla competente Struttura Organizzativa dell'Azienda con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. entro il 31 Gennaio di ogni anno di vigenza del presente accordo.

L'Azienda può richiedere alla Fondazione la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente atto.

La Fondazione si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del T.U. 165/01 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti l'attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Fondazione.

ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento

amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del R.E. 2016/679, del D.LGS 196/03 così come modificato dal D.LGS 101/2018, E' fatto divieto alla Fondazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Per quanto riguarda la normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del R.E. 2016/679, del D.LGS 196/03 così come modificato dal D.LGS 101/2018, nel caso di espletamento di attività di trattamento dati personali diverse da quelle previste nella presente convenzione, la Fondazione si configura come autonomo Titolare del trattamento dei dati e procederà a fornire informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679-2016.

Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 16.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare detta Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Fondazione garantisce il rispetto della normativa relativa al contenimento della pandemia da COVID 19.

ART.10 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine della verifica, l'Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura. L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese. A tale scopo la Fondazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo tramite richiesta della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART.11- MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PAGAMENTI E DEBITO INFORMATIVO

Il rendiconto delle prestazioni effettuate dovrà essere trasmesso entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate dette prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Fondazione o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000, al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari di cui al successivo art. 22 che dovrà validarlo entro 7 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, la Fondazione potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo. Il legale rappresentante della Fondazione dovrà altresì attestare che le prestazioni sono state regolarmente inserite nell'applicativo gestionale del Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda.

Al riepilogo mensile devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura. Il

prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome, nome,
- Comune di residenza anagrafica dell'utente,
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza,
- Data di ingresso e data delle dimissioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Fondazione provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

La Fondazione si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata documentazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Fondazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla medesima, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.LGS n. 231 del 2002, così come modificato dal D.LGS 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

La Fondazione s'impegna altresì ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160. La Fondazione è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

A condizione che la Fondazione abbia rispettato quanto previsto dai precedenti articoli, l'Azienda provvederà, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Fondazione, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza (tenuto conto di quanto specificato all'art. 3 del presente accordo contrattuale) per la retta giornaliera di Euro 245,00 in esenzione IVA art. 10 DPR 633-72, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.LGS. n. 231/2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

In caso di ricovero ospedaliero del paziente è prevista la conservazione del posto.

Sarà sospeso il pagamento della retta giornaliera in Struttura e sarà riconosciuto alla Fondazione la retta giornaliera decurtata dei costi alberghieri pari al 9% della retta medesima.

Nel caso si rendesse necessario fornire al paziente assistenza e vigilanza anche educativa da parte di un operatore della Fondazione, alla stessa sarà riconosciuto il pagamento delle ore di assistenza al paziente effettuate presso la struttura di ricovero da parte di detto operatore, parametrato al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, festivo ecc...) di cui al CCNL e Contratti integrativi del settore in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

La Fondazione è tenuta a documentare detto servizio.

In caso di rientro in famiglia (**dimissioni**) è prevista la conservazione del posto sino ad un massimo di 7 giorni.

Per tale periodo sarà riconosciuta alla Fondazione la retta giornaliera decurtata dei costi alberghieri pari al 9% della retta medesima.

Durante tale periodo sono previsti, da parte degli operatori della Fondazione interventi “a distanza”, mediati da piattaforme digitali, allo scopo di monitorare il mantenimento e la verifica dei risultati raggiunti. Qualora i familiari non siano nella condizione di effettuare l'accompagnamento del minore presso l'abitazione del medesimo, sarà cura del personale della Fondazione assegnato alla comunità terapeutica provvedere in merito.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Fondazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie. L'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Fondazione rimarrà solidalmente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Fondazione, acquisirà il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Fondazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC verrà trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo verrà versato direttamente da parte dell'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 14 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio ha sede la Struttura ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell'ambito dell'Azienda medesima.

ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite posta PEC le inadempienze medesime; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento di penali di cui al presente articolo non costituisce

esonero in alcun caso per la Fondazione dell'adempimento dell'obbligazione per la quale è risultata inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte all'accertata inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché ottemperi alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri detta violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Fondazione intenda recedere dall'accordo contrattuale deve darne comunicazione all'Azienda tramite posta PEC con preavviso di almeno 3 mesi.

L'azienda può recedere dal presente accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite posta PEC con preavviso di 3 mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite posta PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente accordo contrattuale tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso d'incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della Fondazione;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Fondazione vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del R.E.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Decreto LGS. N. 196/03 così come modificato da Decreto LGS n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.LGS n. 196/03 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 173/2018, visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "Privacy".

La Fondazione nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge vigenti sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad adempierne le richieste.

La Fondazione in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la Fondazione si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda - quale Titolare del trattamento - avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

La Fondazione si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo o integrativo connesso e/o in relazione ai dati personali che il Titolare del trattamento metterà a disposizione per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare del trattamento alla Fondazione per l'esecuzione dei compiti previsti nel presente accordo contrattuale, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub B).

Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art.4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9 comma 1 di detto Regolamento.

Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28-02-2020 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ART. 17- CARTA DEI SERVIZI

La Fondazione adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi la Fondazione deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all' Azienda.

ART 18 - POLIZZE ASSICURATIVE

La Fondazione - a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri - dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dalla medesima ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendi dei fabbricati nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività di cui trattasi nel presente atto convenzionale.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1358 del 16-09-2016 e pubblicato sul sito aziendale nella sezione: "Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti generali".

ART. 20 -FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 21 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Ogni variazione al presente accordo contrattuale deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 22 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali Responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda: il Responsabile Unico del procedimento ex L. 241/90 nella figura del Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli, dott.ssa Annalisa Ghiribelli;

- il Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari, nella figura del Direttore della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Firenze, Dr. Roberto Leonetti,

b) per la Fondazione il Responsabile della convenzione nella figura del membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Giulio ed Eleonora Guicciardini Corsi Salviati D.ssa Maria Palazzo.

ART. 23 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 12 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Fondazione e sarà assolta in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. L'Azienda acquisirà copia dell'avvenuto pagamento contestualmente all'invio del contratto sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto 14/02/2022

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze -Empoli
dott.ssa Annalisa Ghiribelli

(Firma autografa)

Il Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari

Il Direttore della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Dr. Roberto Leonetti

(Firma autografa)

Per la Fondazione Giulio ed Eleonora Guicciardini Corsi Salviati

Il Presidente Dott. Aloisi De Larderel Francesco

(Firma autografa)